

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 94 del 25 novembre 2022

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere ad eseguire interventi selvicolturali a carattere culturale nel complesso agroforestale regionale Colline Metallifere- sezione Milia.

Allegati da pubblicare

A - "Colline Metallifere- sezione Milia - Prospetto degli interventi da realizzarsi"

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1395 del 27-12-2021 ad oggetto " Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80.";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 10/01/2022 n.1 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”;

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 15/03/2022 n. 24 “Decreto n. 1 del 10/01/2022 ad oggetto - L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”. Modifica Allegato A;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 390 del 11-04-2022 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2022 ed indicazioni per il triennio 2022-2024- Modifica alla DGR n. 1395 del 27/12/2021 che approva le Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022.

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione dei complessi agroforestali regionali Colline Livornesi e Colline Metallifere è l’Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere;

Vista la nota dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere n. 17843 del 17/10/2022 (nostro prot. n. 4434/22) ed i relativi allegati con la quale si richiede di eseguire interventi selvicolturali non previsti dai piani di gestione nei complessi Colline Livornesi e Colline Metallifere sezione C “Milia”;

Vista la successiva nota dell’Unione n. 19781 del 17/11/2022 (nostro prot. n. 5046/2022) con la quale si richiede di sospendere momentaneamente la richiesta di autorizzazione relativa agli interventi sul Complesso Colline Livornesi conseguente al fatto che durante un successivo sopralluogo sono emerse problematiche gestionali;

Ricordato che l’Unione montana Comuni delle Colline Metallifere è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art .3 ter) per il proprio territorio di competenza;

Considerato che a seguito della modifica dell'art. 30 della l.r. 39/00 "legge forestale della Toscana" intervenuta con l'approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall'Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all'art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Colline Metallifere Sezioni Poggi di Prata - Pavone - Milia - Monte Arsentì è stato approvato con la DGRT n. 1254 del 28/12/2012 per il periodo 2012-2026;
- che il piano prevedeva sulla particella forestale C47/1 (fustaia mista di conifere su gradoni con presenza nel piano dominato di latifoglie decidue e di macchia con fisionomia arbustiva) di attuare a scopo sperimentale il modulo 011009 - taglio di rinaturalizzazione - consistente nell'asportazione totale delle conifere presenti sul gradone prevedendo tre modalità d'intervento (il taglio in tutti gradoni di conifere; il taglio in un gradone su due ed il taglio in un gradone su tre) prevedendo a partire dal 2016 di intervenire sui gradoni con l'intervento ritenuto più idoneo,
- che sulla suddetta particella è stato eseguito l'intervento di taglio rinaturalizzazione in tutti i gradoni che ha dato esito sia in termini esecutivi che selvicolturali;
- che sulle particelle forestali C48/2 e C54/2, estese per complessivi 8,31 ettari, insiste lo stesso tipo di soprassuolo della particella C47/1;
- che in base agli esiti dell'intervento eseguito sulla particella C47/1 l'Unione chiede di eseguire anche sulle particelle C48/2 e C54/2 l'intervento indicato al modulo 011009 - taglio di rinaturalizzazione - consistente nell'asportazione totale delle conifere presenti su tutti i gradoni effettuato manualmente con motosega, cercando di arrecare il minor danno alle latifoglie affermate eventualmente presenti, soprattutto se poste ai lati del gradone, al di fuori della traccia utile che è necessaria per lo smacchio dei tronchi di pino. Il depezzamento e il concentramento del materiale potrà essere effettuato con escavatore cingolato dotato di pinza abbattitrice per il sezionamento dei fusti. Ove necessario potranno effettuati piccoli tratti di pista forestale per attraversare il gradone e rendere più agevoli le operazioni di esbosco, evitando il sovraccarico da transito del mezzo di esbosco (forwarder). Non si prevede alcun taglio all'interno delle fasce di macchia che intervallano i gradoni, escluso l'apertura di piccole tratte di pista per il collegamento dei gradoni;
- che l'intervento richiesto soddisfa le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione dell'intervento richiesto condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana dei Comuni montana Comuni delle Colline Metallifere attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nel modulo modulo 011009 del piano vigente e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, favorendo la rinnovazione presente, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere colturale richiesti dall'Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere con la nota n. 17843 del 17/10/2022 ed i relativi allegati, integrata con la nota del n. 19781 del 17/11/2022 e con le ulteriori specifiche inviate con mail del 23/11/2022, consistenti in tagli di rinaturalizzazione da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale Colline Metallifere sezione C "Milia";

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana dei Comuni montana Comuni delle Colline Metallifere attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, favorendo la rinnovazione presente, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Tosca-
ne ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Sordi